

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali (CT60)

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi nella seduta del 20/07/2020

Ultima revisione: Luglio 2020

Titolo I – Informazioni generali	2
Art. 1 – Scopo del presente Regolamento	2
Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio	2
Titolo II – Obiettivi della Formazione	2
Art. 3 – Obiettivi formativi del corso.....	2
Art. 4 – Sbocchi occupazionali	3
Art. 5 – Requisiti di accesso.....	3
Art. 6 – Programmazione degli accessi	4
Titolo III – Organizzazione didattica	4
Art. 7 – Informazioni generali	4
Art. 8 – Curricula e percorsi	5
Art. 9 – Piani di studio	5
Art. 10 – Percorso di formazione	5
Art. 11 – Esami di profitto	6
Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo	6
Art. 13 – Ulteriori disposizioni.....	6
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie	7
Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento	7
Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento.....	7

Titolo I – Informazioni generali

Art. 1 – Scopo del presente Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali, per quanto in esse non definito.

Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio

Denominazione: Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

Classe: L-43 (Diagnostica per la conservazione dei beni culturali)

Codice interno: CT60

Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Ultima modifica all'Ordinamento: 2019

Composizione del Collegio didattico: www.unive.it/data/35503/

Gruppo AQ del corso di studio: www.unive.it/pag/16755/

Link alla pagina web del corso di studio: www.unive.it/cdl/ct60

Link dove è reperibile il presente Regolamento: www.unive.it/pag/35510/

Titolo II – Obiettivi della Formazione

Art. 3 – Obiettivi formativi del corso

Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali (STBC) ha come obiettivo formativo la preparazione di laureati in grado di svolgere indagini tecnico-scientifiche per individuare le cause del degrado e stabilire le metodologie ed i prodotti più opportuni per l'intervento di conservazione di manufatti storico-artistici, architettonici ed archeologici. Il corso di laurea è caratterizzato dalla presenza di numerosi laboratori di: conservazione di manufatti, tecniche d'indagine per la diagnostica e per il controllo degli interventi, indagine sui materiali, tecniche innovative per l'intervento. Questi contenuti qualificano specificatamente il laureato che sarà quindi in grado di operare sui manufatti a fronte di un'adeguata preparazione nel settore della diagnostica e delle metodologie per l'intervento.

In merito alla descrizione del percorso formativo, nel corso del I anno vengono impartiti insegnamenti di base in ambito chimico, fisico e matematico e nozioni relative alle metodologie di ricerca archeologica. Nel corso del II anno le materie di base vengono approfondite attraverso la frequenza di laboratori di chimica analitica e di chimica fisica che forniscono allo studente la necessaria manualità ed esperienza pratica. In questo anno viene dato anche inizio all'attività professionalizzante, attraverso i laboratori di conservazione dei beni culturali, che vengono approfonditi nel corso del III anno.

Art. 4 – Sbocchi occupazionali

Il laureato potrà accedere a posizione di media responsabilità presso le istituzioni preposte alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale, enti locali ed istituzioni pubbliche, quale soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, nonché, presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della salvaguardia, conservazione e tutela dei beni culturali.

Il corso di studio permette inoltre di accedere alla laurea magistrale con possibilità di un ulteriore sviluppo professionale.

Art. 5 – Requisiti di accesso

Titolo di accesso

L'accesso al corso di laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali è subordinato al possesso dei seguenti titoli:

- diploma di maturità quinquennale;
- diploma di maturità quadriennale con anno integrativo (il Collegio didattico può valutare l'ammissione anche senza il possesso dell'anno integrativo);
- diploma di maturità quadriennale, rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore presso i quali non sia più attivo l'anno integrativo (istituti magistrali). In questo caso l'accesso al corso di laurea è subordinato alla valutazione del Collegio didattico;
- titolo di studio conseguito all'estero, purché il titolo ammetta a studi di pari livello nel paese in cui è stato conseguito. Anche in questo caso può essere richiesta la valutazione del Collegio didattico.

Requisiti di accesso

L'accesso al corso di laurea è subordinato inoltre alla valutazione della preparazione iniziale che si ritiene uno studente debba avere per frequentare in maniera proficua il corso di studio prescelto.

Perché uno studente possa seguire e superare efficacemente gli insegnamenti del corso di studio deve possedere: un'adeguata conoscenza di matematica di base, capacità di astrazione e di rigore metodologico e una conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1.

Allo studente che non sia in possesso di tali conoscenze verranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). L'OFA deve essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione: dopo questa data, non sarà possibile sostenere alcuna attività formativa (tale disposizione si applica anche agli studenti part time). Lo studente che si iscrive a un anno successivo al primo e non ha assolto l'OFA al momento dell'iscrizione non può sostenere esami fino al suo assolvimento. Il blocco scatta in fase di iscrizione agli appelli d'esame.

Per quanto riguarda la verifica della conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1, sono esonerati dall'obbligo di verifica coloro che abbiano conseguito una delle certificazioni elencate o che rientrino nei casi di esonero, come riportato nell'apposita pagina web (www.unive.it/conoscenze-linguistiche). In caso contrario, allo studente verrà assegnato un OFA da assolvere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione. Le modalità di assolvimento dell'OFA di lingua inglese sono disponibili nell'apposita pagina web (www.unive.it/conoscenze-linguistiche).

Gli studenti ai quali verrà assegnato un OFA d'inglese potranno frequentare un corso presso il Centro Linguistico di Ateneo, al termine del quale è prevista una prova di verifica che se superata equivarrà all'idoneità B1.

Art. 6 – Programmazione degli accessi

Modalità di accesso

Il corso di studio è ad accesso libero.

Studenti non comunitari residenti all'estero

È ammessa l'iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all'estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.

Titolo III – Organizzazione didattica

Art. 7 – Informazioni generali

- Lingua in cui si eroga il corso: italiano, il collegio stabilirà se qualche insegnamento potrà essere erogato in lingua inglese, tale specificità verrà inserita nel syllabus di questi insegnamenti.
- Modi dell'erogazione della didattica: frontale, accompagnata, ove richiesto e specificato nel syllabus, da ore di esercitazione numerica e/o laboratorio.
- Sede di svolgimento delle attività didattiche: Via Torino, Mestre (Venezia).
- Articolazione del Calendario: l'anno accademico si articola in due semestri. Le lezioni del primo semestre si svolgono da settembre a dicembre con una sessione d'esami a gennaio; l'attività didattica riprende successivamente a febbraio con l'inizio del secondo semestre, che si estende fino a maggio e prevede due periodi per le sessioni d'esami: maggio-giugno e agosto-settembre.
- Gli insegnamenti del corso di studi prevedono 6, 9 o 12 CFU.
- Un CFU corrisponde ad una mole di lavoro pari a 25 ore, comprensive di lezioni frontali e studio individuale.
- Ciascun modulo di insegnamento da 6 CFU prevede 30 ore di didattica frontale. Nel caso l'insegnamento preveda anche esercitazioni o attività di laboratorio, le 30 ore possono essere implementate con un numero di ore aggiuntive, variabile fra 18 e 36.
- La scheda di ciascun insegnamento riporta nel dettaglio la struttura delle attività e le ore di lezione, esercitazioni, laboratori ed altro, nonché l'eventuale organizzazione in classi di ciascun modulo.

Art. 8 – Curricula e percorsi

Gli eventuali curricula e percorsi attivati sono riportati alla pagina: www.unive.it/pag/35473/.

Art. 9 – Piani di studio

Alla pagina www.unive.it/pag/35473/ è pubblicato lo schema del piano di studio del corso, articolato negli eventuali curricula e percorsi, comprensivo dell'elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione, per ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, l'anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta dello studente, i CFU previsti per il tirocinio e la prova finale.

Le attività a libera scelta possono essere individuate tra tutti gli insegnamenti attivati per le lauree triennali dell'Ateneo o altre attività formative (quali tirocini o stage), purché coerenti con il progetto formativo dello studente.

Previo parere positivo del Collegio didattico, tra le attività a libera scelta potranno inoltre rientrare insegnamenti offerti da altri Atenei, purché coerenti con il percorso formativo e con contenuti non disponibili nell'offerta di Ca' Foscari; eventuali oneri richiesti dall'Ateneo erogante saranno a carico dello studente.

Tutte le attività formative di livello triennali offerte dall'Ateneo sono considerate coerenti e non necessitano di ulteriori verifiche.

Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 12 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di Competenze di sostenibilità.

Lo studente iscritto ad un corso di laurea triennale non può sostenere esami di livello magistrale.

Non è consentito l'inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti tra loro.

Art. 10 – Percorso di formazione

In generale si consiglia la partecipazione alle attività didattiche erogate, in particolare per la parte laboratoriale degli insegnamenti che la prevedono, si richiede una costante frequenza.

Il mancato assolvimento degli OFA impedisce l'iscrizione agli esami degli anni successivi al primo.

Non sono previste propedeuticità che impediscano l'espletamento degli esami successivi tuttavia si consiglia di rispettare la progressione stabilita e i prerequisiti necessari riportati nei Syllabus degli insegnamenti.

In generale l'attività di tirocinio è correlata alla prova finale e consiste nello svolgimento di attività sperimentali su un argomento specifico presso laboratori dell'Ateneo o di Enti esterni. Il periodo di attività sperimentale sarà di circa due mesi.

Il tirocinio può essere riconosciuto solo a fronte di una attività lavorativa svolta (non a fronte di un esame).

Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti.

Il Collegio didattico può approvare:

- riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
- riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
- riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali fino a un massimo di 12 CFU per tutto il percorso universitario;
- riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
- riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
- riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio;
- eventuali vincoli per il sostenimento di esami degli anni successivi a quello di iscrizione;
- eventuali obblighi per la frequenza di laboratori scientifici o di altre attività;
- eventuali indicazioni relative ad esercitazioni, seminari, esercitazioni linguistiche, corsi sulla sicurezza etc.

Art. 11 – Esami di profitto

Gli esami di profitto potranno svolgersi in forma scritta, orale o prova pratica e/o con una combinazione di queste modalità. La definizione delle prove sarà indicato nel syllabus dell'insegnamento.

Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non possono essere certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l'attribuzione delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio. In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell'anno di corso.

Gli appelli d'esame risultano così distribuiti:

nel caso di insegnamenti svolti nel primo semestre

- 2 appelli nella sessione invernale (gennaio)
- 1 appello nella sessione estiva (maggio-giugno)
- 1 appello nella sessione autunnale (agosto-settembre)

nel caso di insegnamenti svolti nel secondo semestre:

- 2 appelli nella sessione estiva (maggio-giugno)
- 1 appello nella sessione autunnale (agosto-settembre)
- 1 appello nella sessione invernale (gennaio dell'anno successivo)

Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione del Collegio didattico del corso di studio.

I laureandi della sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello nella sessione estiva d'esami.

In caso di riconoscimento crediti, se l'esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all'esame da riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l'esame verrà verbalizzato direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale.

Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo

La Prova finale consiste nell'elaborazione e discussione di una relazione su attività svolte in laboratorio o su analisi di dati presenti in letteratura riguardante argomenti relativi alla caratterizzazione, diagnostica e o conservazione dei beni culturali. Tale attività sarà svolta dallo studente sotto la guida del/i relatore/i. Sono ammessi relatori esterni, purché affiancati, in veste di correlatore o relatore, da un docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali.

Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni degli organi di Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea www.unive.it/pag/35454/

Art. 13 – Ulteriori disposizioni

Per l'iscrizione e la carriera degli studenti a tempo parziale ci si attiene al regolamento di Ateneo.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento

Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite.

L'eventuale programmazione degli accessi, di cui all'art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell'Ateneo, previo parere positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all'approvazione da parte del MIUR.

I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all'ordinamento didattico del corso di studio, potranno essere aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione didattica e in vista della compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno adottate con Decreto Rettorale.

Le informazioni di cui all'Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione didattica, e sono sottoposte agli organi di governo con l'approvazione annuale dell'offerta formativa; il loro aggiornamento non richiede l'adozione con decreto rettorale.

Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d'anno con delibera della struttura didattica di riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione:

- composizione del Collegio didattico del Corso di studio;
- composizione del Gruppo AQ del Corso di studio.

Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento

Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, a partire dall'a.a. 2019/2020.

Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina www.unive.it/pag/1293/.